

COMUNE DI GENZANO

Provincia di Roma

PIANO COMUNALE DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

RELAZIONE TECNICA

INDICE

- 1 Introduzione
- 2 Normativa di riferimento
- 3 Linee guida regionali
- 4 Classificazione acustica del Comune di Genzano
 - 4.1 Premessa
 - 4.2 Procedura seguita
 - 4.3 Criteri generali
 - 4.4 Individuazione della classe I
 - 4.5 Individuazione delle classi V e VI
 - 4.6 Individuazione delle classi II, III, IV
- 5 Verifica e ottimizzazione
 - 5.1 Confronto con misure fonometriche
6. Disposizioni di cui all'art. 5 lett. d L.R. Lazio 18/2001
7. Revisione ed Aggiornamento

1. INTRODUZIONE

La classificazione acustica del territorio comunale è un atto di pianificazione che i Comuni devono attuare in base alla Legge n. 447 del 1995 seguendo le modalità indicate dalla normativa regionale in materia.

La classificazione acustica, ancorché atto dovuto dalla normativa vigente, rappresenta una opportunità per le Amministrazioni Locali di regolamentare l'uso del territorio, oltre che con gli strumenti urbanistici anche sulla base dell'impatto acustico.

La classificazione acustica incide sulla destinazione d'uso del territorio in quanto lo distingue in aree a maggiore o minore livello di rumorosità consentita ed è una delle poche possibilità di governo che può collocare sul territorio in modo equilibrato sia le attività rumorose che quelle che invece richiedono la quiete.

L'Amministrazione Locale, pur nel rispetto della normativa nazionale e regionale che determina con una certa precisione l'assegnazione delle classi acustiche in base alle caratteristiche e agli usi del territorio, conserva una certa discrezionalità che può impegnare per incontrare le peculiarità della propria area.

La presente relazione di accompagnamento alla classificazione acustica del Comune di Genzano illustra la metodologia seguita e le scelte effettuate per la realizzazione del piano.

La presente relazione si riferisce alla redazione della zonizzazione del territorio comunale ai fini dell'inquinamento acustico, così come previsto dalla L.R. Lazio n. 18/2001, effettuata dal Dott. Massimo Moroni iscritto all'Elenco della Regione Lazio dei Tecnici Competenti di Acustica Ambientale al n. 86 per conto della Genius Loci s.r.l, su incarico dell'Amministrazione Comunale di Genzano.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La legge 26 ottobre 1995 n. 447, legge quadro sull'inquinamento acustico, indica, all'art. 6, tra le competenze dei Comuni, la classificazione acustica del territorio secondo i criteri previsti dalla legge regionale.

La classificazione acustica deve essere effettuata suddividendo il territorio in zone acusticamente omogenee in applicazione dell'art. 1, comma 2 del D.P.C.M. 14.11.1997 tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso così come individuate dagli strumenti urbanistici in vigore. Di seguito vengono riportate le classi acustiche ed i valori limite di cui al D.P.C.M. 14.11.1997 :

Tabella a - Classificazione del territorio comunale (art. 1)

CLASSE I

- aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE II

- aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.

CLASSE III

- aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici .

CLASSE IV

- aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V

- aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI

- aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Tabella B: valori limite di emissione - Leq in dB(A) (art. 2)

| Classi di destinazione d'uso del territorio | tempi di riferimento | |
|---|----------------------|-----------------------|
| | diurno (06.00-22.00) | notturno(22.00-06.00) |
| I aree particolarmente protette | 45 | 35 |
| II aree prevalentemente residenziali | 50 | 40 |
| III aree di tipo misto | 55 | 45 |
| IV aree di intensa attività umana | 60 | 50 |
| V aree prevalentemente industriali | 65 | 55 |
| VI aree esclusivamente industriali | 65 | 65 |

Valore limite di emissione : il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

Tabella C: valori limite assoluti di immissione - Leq in dB (A) (art.3)

| Classi di destinazione d'uso del territorio | tempi di riferimento | |
|---|----------------------|-----------------------|
| | diurno (06.00-22.00) | notturno(22.00-06.00) |
| I aree particolarmente protette | 50 | 40 |
| II aree prevalentemente residenziali | 55 | 45 |
| III aree di tipo misto | 60 | 50 |
| IV aree di intensa attività umana | 65 | 55 |
| V aree prevalentemente industriali | 70 | 60 |
| VI aree esclusivamente industriali | 70 | 70 |

Valore limite di immissione : il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

Tabella D: valori di qualità - Leq in dB (A) (art.7)

| classi di destinazione d'uso del territorio | tempi di riferimento | |
|---|----------------------|-----------------------|
| | diurno (06.00-22.00) | notturno(22.00-06.00) |
| I aree particolarmente protette | 47 | 37 |
| II aree prevalentemente residenziali | 52 | 42 |
| III aree di tipo misto | 57 | 47 |
| IV aree di intensa attività umana | 62 | 52 |
| V aree prevalentemente industriali | 67 | 57 |
| VI aree esclusivamente industriali | 70 | 70 |

Valore limite di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla L. 447/95.

TABELLA E: Valori di attenzione - Leq in dB(A)

- a) se riferiti a un'ora, i valori della tabella C aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
- b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui alla tabella C. In questo caso, il periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.

Il superamento di uno dei due valori, a) o b), ad eccezione delle aree industriali in cui vale il superamento del solo valore di cui al punto b), comporta l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della L.447/95.

3. LINEE GUIDA REGIONALI

La legge regionale n. 18/2001 stabilisce che la classificazione acustica deve essere effettuata dai comuni suddividendo il territorio in zone acusticamente omogenee in applicazione a quanto disposto dall'art. 1, comma 2 del D.P.C.M. 14.11.1997 tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso così come individuate dagli strumenti urbanistici in vigore.

Le linee guida regionali indicano un procedimento per la classificazione acustica del territorio. La zonizzazione acustica del territorio è realizzata ottimizzando aspetti qualitativi e quantitativi. Questa impostazione è seguita anche in altre regioni. Ad esempio la regione Emilia Romagna detta criteri oggettivi relativi a parametri che direttamente (traffico e densità attività produttive) o indirettamente (densità di popolazione) sono correlati al rumore.

L'approccio quantitativo, viene usato per l'assegnazione delle classi intermedie. Per le classi II,III,IV si procede, infatti, con un sistema di sovrapposizione di tematismi ritenuti importanti da un punto di vista del rumore.

I parametri considerati sono : la densità di popolazione, la presenza di attività commerciali e di servizi , la presenza di attività artigianali o industriali , il traffico, la presenza di infrastrutture di trasporto.

Per ciascun parametro viene dato un giudizio (del tipo basso, medio, alto) e la sommatoria delle valutazioni determina l'assegnazione di un punteggio e quindi l'appartenenza ad una delle classi II, III o IV.

La Regione Lazio ha proposto il seguente schema di calcolo per cui, oltre ai criteri di cui all'art. 7 comma 1 si deve tener conto dei seguenti parametri:

- a) Densita' di popolazione
- b) Densita' esercizi commerciali ed uffici
- c) Densita' attivita' artigianali
- d) Volume di traffico stradale

I parametri vengono pesati secondo la seguente tabella:

| Densita' | Peso |
|-----------------|-------------|
| Nulla | 0 |
| Bassa | 1 |
| Media | 2 |
| Alta | 3 |

Per quanto attiene alla densita' abitativa la L.R. Lazio 18/2001 fornisce il seguente schema

| Classe | Densità Abitativa |
|---------------|--------------------------|
| Bassa | Fino a 3 piani |
| Media | 4 piani |
| Alta | > 5 piani |

L'attribuzione delle Classi Acustiche viene quindi effettuata sulla base dei pesi valutati:

| Classe | Punteggio |
|---------------|------------------|
| II | Tra 1 e 4 |
| III | Tra 5 e 8 |
| IV | Tra 9 e 12 |

Sotto questo aspetto, gli strumenti di analisi di tipo quantitativo/numerico previsti dalla L.R. Lazio 18/2001 appaiono inadeguati, sia perché non in grado di discriminare gli elementi aleatori legati al paesaggio o al contesto antropico, sia perché di norma basati sui dati censuari e quindi associati alla realtà geografica per mezzo delle Celle Censuarie che, rispetto alla scala territoriale di un Comune di queste dimensioni, costituiscono unità territoriali troppo grandi per rappresentare con sufficiente precisione le variazioni locali.

Per questi motivi, si è studiata una metodologia di analisi di tipo deduttivo, basata sul riconoscimento qualitativo dei caratteri del tessuto urbano e delle principali arterie stradali discriminanti al fine del clima acustico, coerentemente alle definizioni date dalla stessa L.R. Lazio 18/2001.

Nella definizione dei confini tra zone di diversa classe acustica, si terrà ovviamente conto della presenza di elementi lineari significativi sia ai fini della propagazione sonora, sia della connotazione della qualità urbana, quali strade, scarpate, muri di contenimento, edifici con facciate continue a forte sviluppo verticale etc.

Sulla copertura ottenuta con tale metodica, si effettua poi una verifica di tipo induttivo, sulla base di una analisi numerica semplificata condotta assegnando, per i diversi nuclei urbani un valore numerico relativo ai parametri demografici tradizionali, così come definiti dall'art. 9 commi da 1 a 6 della L.R. Lazio 18/2001.

Per quanto riguarda la classificazione della viabilità, in mancanza di dati certi sui flussi di traffico e di una classificazione ufficiale adottata dal Comune, si farà riferimento ad una stima grossolana dei flussi e dell'importanza della strada in esame.

Ai sensi del D.P.R. 30/03/04 n°142 alla zonizzazione e fin qui descritta si sovrappongono le fasce stradali di pertinenza acustica secondo quanto descritto nella Tabella 2 del citato decreto al fine del contenimento e prevenzione dall'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare.

**D.P.R. 30/03/04 n°142 Tabella 2 (Strade esistenti e assimilabili)
 (ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti)**

| Tipo di strada (secondo Cod.della strada) | Sottotipi a fini acustici (secondo norme Cnr 1980 e direttive Put) | Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m) | Scuole, ospedali, case di cura e di riposo | | Altri Ricettori | |
|--|---|--|--|--------------|-----------------|----------------|
| | | | Diurno dB(A) | Nottuo dB(A) | Diurno dB(A) | Notturno dB(A) |
| A autostrada | | 100 (fasciaA) | 50 | 40 | 70 | 60 |
| | | 150 (fasciaB) | | | 65 | 55 |
| B extraurbana principale | | 100 (fasciaA) | 50 | 40 | 70 | 60 |
| | | 150 (fasciaB) | | | 65 | 55 |
| C extraurbana secondaria | Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV Cnr 1980) | 100 (fasciaA) | 50 | 40 | 70 | 60 |
| | | 150 (fasciaB) | | | 65 | 55 |
| | Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie) | 100 (fasciaA) | 50 | 40 | 70 | 60 |
| | | 50 (fascia B) | | | 65 | 55 |
| D urbana di scorrimento | Da (strade a carreggiate separate e interquartiere) | 100 | 50 | 40 | 70 | 60 |
| | Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento) | 100 | 50 | 40 | 65 | 55 |
| E urbana di quartiere | | 30 | definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al Dpcm in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge n. 447 del 1995 | | | |
| F locale | | 30 | | | | |
| * per le scuole vale il solo limite diurno | | | | | | |

Per quanto riguarda la classificazione delle Linee Ferroviarie, si prende in considerazione il Regolamento approvato con DPR 18 novembre 1998 n. 459, che stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture ferroviarie e delle linee metropolitane di superficie con esclusione delle tranvie e delle funicolari.

Tale regolamento prevede ampie fasce di pertinenza diversificate in base al periodo di realizzazione dell'infrastruttura ed alla velocità di progetto. All'interno di tali fasce si applicano i valori limiti di immissione mentre non si applicano i valori limite di emissione, attenzione e qualità'.

DPR 18 novembre 1998 n. 459

| Tipologia | Velocità di progetto | Fascia di pertinenza acustica (m) | Valore limite di immissione del rumore per scuole, ospedali, case di cura e di riposo | Valore limite di immissione del rumore per altri ricettori |
|--|-----------------------------|--|--|--|
| Infrastrutture esistenti, loro varianti ed infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento a quelle esistenti | Non superiore a 200 Km/h | 250m divisi in: - fascia A (primi 100m vicini all'infrastruttura) - fascia B (successivi 150m) | - 50dB(A) Leq notturno - 40dB (A) Leq diurno | Fascia A: - 70dB(A) Leq notturno - 60dB (A) Leq diurno Fascia B: - 65dB(A) Leq notturno - 55dB (A) Leq diurno |
| Infrastrutture di nuova realizzazione | Non superiore a 200 Km/h | 250m divisi in: - fascia A (primi 100m vicini all'infrastruttura) - fascia B (successivi 150m) | - 50dB(A) Leq notturno - 40dB (A) Leq diurno | Fascia A: - 70dB(A) Leq notturno - 60dB (A) Leq diurno Fascia B: - 65dB(A) Leq notturno - 55dB (A) Leq diurno |
| Infrastrutture di nuova realizzazione | Superiore a 200 Km/h | 250m | - 50dB(A) Leq notturno - 40dB (A) Leq diurno | - 65dB(A) Leq notturno - 55dB (A) Leq diurno |

4. CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI GENZANO

4.1 Premessa

I principi sui quali è stato classificato il territorio comunale da un punto di vista acustico sono riferiti alla salvaguardia degli insediamenti abitativi, delle scuole, delle aree adibite a verde pubblico, delle aree protette e più in generale delle zone ed edifici che per loro destinazione richiedono una particolare tutela dal rumore.

La classificazione acustica del territorio è stata redatta in collaborazione con strutture interne al Comune come l'Ufficio Tecnico Comunale.

La redazione del progetto è avvenuta per fasi successive sino alla proposta finale con la procedura di seguito specificata.

4.2 Procedura seguita

La classificazione acustica è stata redatta assegnando le classi acustiche in base alle destinazioni d'uso del territorio attuali e/o definite nello strumento urbanistico in revisione, considerando la presenza di infrastrutture di trasporto, l'intensità del traffico, i nuovi insediamenti previsti etc..

Il passo successivo è stato quello di correggere la bozza sulla base della presenza di recettori sensibili da tutelare, in particolare considerando la presenza di scuole e di strutture sanitarie, case di riposo, aree protette, ecc.

La prima bozza è stata riesaminata successivamente confrontandola con una classificazione acustica ottenuta con il metodo di elaborazione quantitativo basato sulla valutazione numerica che tiene conto di fattori come la densità di popolazione, la presenza di attività commerciali e la presenza di attività industriali.

4.3 Criteri generali

Di seguito sono riportati i criteri fondamentali per la delimitazione delle classi acustiche.

La definizione del confine delle classi segue, ove possibile, una strada, un edificio, un fosso o un altro limite ben determinato.

In presenza di abitazioni il confine della classe superiore è stato posizionato all'interno delle aree urbanistiche che hanno assegnata la classe superiore in modo da non penalizzare le aree da tutelare maggiormente.

Nella delimitazione delle zone acustiche si è tenuto conto di quanto indicato dall' art. 7 comma 5 L.R. Lazio 18/2001 Regione Lazio evitando l'accostamento di zone acustiche caratterizzate da una differenza dei valori superiori a 5 dB.

4.4 Individuazione della classe I

La classe I è stata assegnata ad aree dove sono localizzate le principali zone boschive, naturali ed archeologiche.

Le aree interessate comprendono le aree protette ed archeologiche che attestano, la lontana permanenza su questi luoghi di antichissima civiltà'.

Gli edifici scolastici e quelli ospedalieri, secondo il D.P.C.M. 14.11.97, dovrebbero essere assegnati alla classe I. In realtà, è interpretazione accettata dall'A.N.P.A. nelle proprie linee guida e dalla L.R. Lazio n. 18/2001, che tale scelta è difficilmente applicabile salvo ai centri scolastici e ospedalieri inseriti in un'ampia area verde o dove realmente, per particolari esigenze, sia necessaria la massima quiete .

Nel caso di scuole, case di cura e di riposo inserite nel contesto urbano e di fronte ad una strada ad elevato traffico l'unico sistema di tutela è quello di realizzare delle protezioni dal rumore alla struttura dell'edificio e ai suoi accessori con l'obiettivo di ridurre il rumore nelle aule e superando in tal modo il criterio dimensionale delle aree omogenee.

Per il Comune di Genzano rientrano nella classe I tutte le aree boschive, agricole e sottoposte a tutela definite dai piani sovraordinati ed in specifico dal Piano Territoriale Paesistico – Ambito n°9, come si evince dalla cartografia allegata nell'Elaborato "Tematismi e dati analizzati" – *P.T.P_Ambito Territoriale n°9, Vincoli ex lege 431/85 e P.T.P_Ambito Territoriale n°9, Classificazione delle aree ai fini di tutela/dati urbanistici,*

Per la localizzazione delle aree di ridotta dimensione, sempre appartenenti alla classe I, quali scuole, strutture sanitarie, verde pubblico, ecc , oltre al Piano sopra citato ci si è avvalsi delle informazioni derivanti dal P.R.G. vigente "Tematismi e dati analizzati" – *P.T.P_Ambito Territoriale n°9, Vincoli ex*

legge 431/85 e P.T.P_Ambito Territoriale n°9, Classificazione dell e aree ai fini di tutela/dati urbanistici, - Piano Regolatore Generale 1998

4.5 Individuazione delle classi V e VI

Queste due classi sono quelle dove dovrebbero collocarsi le aree produttive in assenza (classe VI) o scarsa presenza (classe V) di abitazioni.

Nel caso di Genzano, per la struttura del tessuto socio-economico ancora legato essenzialmente ad una realta' economica di tipo rurale e commerciale e non industriale, tali classi non sono state individuate.

4.6 Individuazione delle classi II, III e IV

La Legge Regionale Lazio n. 18/2001, per le classi II, III, IV, come già ricordato, propone una elaborazione che tiene conto, per ciascuna sezione, di alcuni fattori importanti ai fini del livello acustico.

Elemento fondamentale nella assegnazione delle classi II, III, e IV è la presenza di densita' di popolazione ed di esercizi commerciali ed artigianali nonche' il volume del traffico.

La bozza di classificazione (classi II,III,IV) è stata successivamente confrontata con la classificazione delle rete viaria secondo quanto previsto dall'art.11 della stessa Legge.

Naturalmente il confronto non viene effettuato per le classi I, V e VI in quanto queste sono già assegnate con altri criteri.

Parte del centro abitato e gran parte del territorio del Comune appartengono alla II classe

Tale classificazione è scaturita da un'analisi dei dati censuari forniti dall'Amministrazione, dalle cartografie di P.R.G. vigente e da indagini svolte sul sito ("Tematismi e dati analizzati" – *P.T.P_Ambito Territoriale n°9, Vincoli ex legge 431/85 e P.T.P_Ambito Territoriale n°9, Classificazione dell e aree ai fini di tutela/dati urbanistici*).

Le aree di III classe vengono individuate utilizzando informazioni di cui sopra e sono localizzate solo in corrispondenza del Centro Storico e di parte del Centro Abitato.

Appartengono alla IV classe le aree a prevalente destinazione produttiva (artigianali, terziarie-commerciali) e le aree occupate dai depuratori.

Le aree ricadenti in tale classe sono riconoscibili nelle aree di P.R.G. vigente (allegato “Tematismi e dati analizzati” – *P.T.P_Ambito Territoriale n°9, Vincoli ex legge 431/85 e P.T.P_Ambito Territoriale n°9, Classificazione dell e aree ai fini di tutela/dati urbanistici*).

Per quanto riguarda la classificazione stradale si è tenuto conto della tipologia delle strade esistenti sul territorio e assegnate le fasce di pertinenza acustica come da Tabella 2 del D.P.R. n°142 del 30.03.04.

Il territorio di Genzano risulta attraversato dalla SS 7 (Appia) classificata Cb, strada denominata tangenziale (via Della Chiesa, via Berlinguer, via Lombardi, via Longo) “extraurbane secondarie” e da una fitta rete di strade “urbane di quartiere” classificate E.

Sul resto del territorio strade locali, di accesso ai fondi agricoli classificate F strade locali.

E' presente su territorio anche la linea ferroviaria Roma – Velletri le cui fasce di pertinenza sono stabilite in accordo al già citato Regolamento approvato con DPR 18 novembre 1998 n. 459.

5. VERIFICA E OTTIMIZZAZIONE

La classificazione acustica del territorio nasce in concomitanza con la revisione della pianificazione urbanistica e, pertanto, ne tiene debito conto.

Già nella fase di realizzazione della bozza sono stati esaminati gli atti di pianificazione di cui sopra. Ad esempio, nell'assegnazione delle classi di rumorosità, si è tenuto conto del fatto che un insediamento rumoroso posto in ambito urbano sia destinato a ristrutturazione residenziale e se un'area, attualmente verde, sia destinata ad essere percorsa da una nuova strada o se siano già in fase di realizzazione progetti edilizi particolari.

5.1 confronto con misure fonometriche

La classificazione acustica del territorio, analogamente ad altri atti di pianificazione, non deve essere la fotografia dell'esistente bensì dovrebbe, guardando al futuro, indicare in prospettiva l'uso del territorio assegnando le classi di rumorosità nel rispetto delle norme urbanistiche già approvate.

Pertanto, le misure di rumorosità hanno valore di confronto con la bozza di classificazione. Le linee guida della Regione non prevedono un numero di rilevamenti acustici nè le modalità di misura ma, lo scrivente, al fine di verificare se esistono le condizioni di cui all'art. 7 della L. 447/95 potrà effettuare una serie di rilevamenti in zone a campione nelle varie classi.

Le verifiche da effettuare potranno essere mirate a caratterizzare i livelli acustici in particolari situazioni dove è possibile avere superamenti dei valori limite assegnati.

I rilevamenti dovranno essere effettuati, per ciascuna postazione, in periodo diurno per un tempo di circa un'ora.

I punti di rilevamento verranno scelti in prossimità delle aree di confine tra una classe e quella superiore.

6. DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 5 lett. d

In concomitanza con la classificazione del territorio comunale in zone acustiche omogenee e' stato redatto IL REGOLAMENTO COMUNALE DEL RUMORE ai sensi dell'a rt. 5 lett. d della L.R. Lazio 18/2001.

Tale regolamento viene adottato contestualmente alla zonizzazione.

7. REVISIONE ED AGGIORNAMENTO

Una volta determinata la zonizzazione acustica del territorio essa dovrebbe fungere da regolatore nell'ambito della compatibilità acustica dei nuovi insediamenti e vincolare l'evoluzione anche degli strumenti urbanistici generali.

Si potrebbe quindi pensare che una volta adottata essa debba rimanere immutata e invariabile nel tempo. In realtà l'evoluzione socio-economica del territorio risulta spesso rapida e non facilmente prevedibile e quindi anche la zonizzazione acustica effettuata, potrebbe dopo un certo lasso di tempo, non risultare più adeguata alle nuove situazioni.

E' da tenere presente inoltre che per quanto riguarda la realtà esistente all'atto della Zonizzazione non è stato sempre possibile attuare in modo completo e rigido i criteri ottimali indicati dalla normativa.

Sulla base di queste considerazioni si consiglia di verificare periodicamente i livelli sonori mediante campagne di monitoraggio del rumore effettuando un controllo della "evoluzione acustica" del territorio e verificando gli effetti degli eventuali interventi di bonifica effettuati.

In ogni caso una revisione, o una verifica di compatibilità reciproca, della Zonizzazione e del Piano Regolatore, andrà effettuata in occasione di ogni modifica o revisione degli strumenti urbanistici.